

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI COMANDANTE IN CAPO DELLE FORZE
IN SILILIA

In virtù dei poteri a lui conferiti.

DECRETA

Articolo 1. Durante la guerra, il giudizio dei reati, che si commettessero dai militari, o da semplici cittadini, apparterrà ad un consiglio di guerra.

Articolo 2. Per l'applicazione della pena, fino alla promulgazione nell'isola del Codice penale Militare Sardo, sarà tenuta la seguente norma.

Gl'italiani del continente saran soggetti alle pene sanzionate da detto Codice; gli insulari alle pene descritte nello Statuto penale militare, e alle leggi in vigore fino al 15 Maggio 1849.

Pei reati previsti dalle due legislazioni sarà applicata la pena più lieve. Questa eccezione non avrà luogo in caso di furti, grassazione e sequestri di persone.

Articolo 3. Il Consiglio di guerra sarà composto nel seguente modo:

1. Un Presidente
2. Quattro Giudici
3. Un Avvocato fiscale Militare
4. Un Ufficiale istruttore
5. Un Segretario.

Articolo 4. Sono nominati membri del Consiglio di guerra, Presidente- Il Colonnello Calona.

Giudici - Bixio, Carini e Forni, comandanti nei Cacciatori delle Alpi - e Santanna, comandante nei Cacciatori dell'Etna.

Avv. Fiscale Militare - Manin , ufficiale dello Stato Maggiore.

Ufficiale istruttore - Salterio

Segretario - Mazzucchelli, ambedue sottotenenti nei Cacciatori delle Alpi.

Articolo 5. Laddove la sicurezza pubblica lo esigesse, sarà nominato un Consiglio di guerra in ciascuno dei 24 Distretti.

Passo di Renna 18 Maggio 1860

Il Dittatore- **G. GARIBALDI**

Il Segretario di Stato - **F. CRISPI**